

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1308

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO e FONTANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1995

Norme in materia socio-sanitaria per la regolamentazione
della prostituzione e di prevenzione dell'AIDS

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia il fenomeno della prostituzione ha raggiunto proporzioni di enorme gravità: sono trecentomila le persone che si dedicano alla prostituzione come attività prevalente, il 12 per cento delle quali ha contratto l'AIDS ed il 30 per cento ha contratto altre malattie veneree.

È evidente che la «prostituzione libera» rappresenta un focolaio di diffusione insidiosa delle malattie sessualmente trasmissibili ed in particolare dell'AIDS.

Ed è proprio alla luce di questi dati che la legislazione sulla prostituzione deve in primo luogo muovere dal principio sancito nel primo comma dell'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

La Corte costituzionale con sentenza del 23 maggio e 2 giugno 1994, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo e quinto comma della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute di terzi, dichiarando fra l'altro: «la tutela della salute (...) implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere nè porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno di trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri... L'interesse comune alla salute collettiva e l'esigenza della preventiva protezione dei terzi consentono in questo caso, e talvolta rendono obbligatori, accertamenti sanitari legislativamente previsti, diretti a stabilire se chi è chiamato

a svolgere determinate attività, nelle quali sussiste un serio rischio di contagio, sia affetto da una malattia trasmissibile in occasione ed in ragione dell'esercizio delle attività stesse... In tal caso le attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si sottoponga agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle malattie infettive o contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle attività stesse».

Al di là di ogni analisi morale, sociale e storica del fenomeno, il legislatore deve assumere la consapevolezza che l'esercizio della prostituzione è radicalmente mutato negli ultimi trent'anni, e precisamente dall'approvazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta «legge Merlin», ed oggi diviene corretto considerare la prostituzione come un'attività nel senso etimologico del termine quale l'esplicazione delle proprie capacità fisiche, intellettuali e pratiche. Quindi appare chiaro che, salvaguardata la dignità della persona, l'accertamento sanitario costituisce un'onere per poter svolgere questa determinata attività e si giustifica per assicurare l'interesse essenziale della collettività.

Questo disegno di legge, sorretto dalla volontà di tutelare la salute pubblica, non propone di riaprire le case di tolleranza e quindi di abrogare la cosiddetta «legge Merlin» ma di controllare e depenalizzare l'attività di due o tre persone che, volendo continuare l'esercizio della prostituzione intendano togliersi dalla strada e sottrarsi alle organizzazioni criminali e di salvaguardare la quiete ed ordine pubblico riportando strade e quartieri a misura dei cittadini.

Nel nostro Paese è stato stimato un fatturato annuo proveniente da questa atti-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ività di 5.500 miliardi mentre i reati collegati alla prostituzione sono in costante aumento: dai dati ISTAT risulta che da 1.291 casi accertati nel 1990 si è passati a 3.405 nel 1993, ciò deriva dal fatto che vi è una nuova criminalità organizzata che ha preso il posto della figura classica del «protettore». I marciapiedi delle nostre città sono frequentati da una folla aggressiva ed esibizionista di transessuali, di *viados*, di povere prostitute di colore; nel giro di pochi anni le città si sono trasformate in

sterminati supermarket del sesso ed è proprio questa presenza insieme a quella della droga che provoca paura ed intolleranza.

Tutti gli articoli del presente disegno di legge muovono dall'esigenza da un lato di tutelare la salute del singolo e della collettività ed anche l'ordine pubblico, dall'altro di adeguare la prostituzione alla mutata realtà sociale e morale e di affrancare chi ha deciso di esercitare tale attività dal legame con la criminalità organizzata.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

REGOLAMENTAZIONE SOCIO-SANITARIA IN TEMA DI PROSTITUZIONE

Art. 1.

1. La Repubblica in attuazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività promuove ogni iniziativa diretta alla lotta ed alla prevenzione contro l'AIDS nell'esercizio della prostituzione.

Art. 2.

1. L'esercizio della prostituzione è compreso tra le attività di cui agli articoli 2083, 2202 del codice civile e alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 3.

1. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari periodici sono obbligatori per chi intenda svolgere l'attività della prostituzione e sono disposti dalle autorità di pubblica sicurezza su denuncia di chi intenda praticare tale attività, ed attuati dai presidi e servizi pubblici territoriali.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE
20 FEBBRAIO 1958, n. 75

Art. 4.

1. La prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietata.

2. Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione, secondo le modalità di cui al comma 1, è punito con la multa da lire 1 milione a 5 milioni. In caso di recidiva il responsabile è altresì punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Se il responsabile è un cittadino straniero, egli incorre, in caso di recidiva nella revoca del permesso di soggiorno e, qualora non ne sia in possesso, è espulso immediatamente dal territorio dello Stato.

Art. 5.

1. Le autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, di concerto con l'autorità municipale sottopongono gli esercizi pubblici a prescrizioni adeguate, al fine di contrastare la prostituzione che si svolga in forma non autogestita, o in luogo pubblico o con modalità tali da turbare la quiete pubblica.

Art. 6.

1. Non è punibile, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi per esercitare la prostituzione, utilizzi una privata dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in comune con non più di due soggetti dediti alla stessa attività ed insieme a questi disponga di beni mobili, immobili e di servizi in comune.

Art. 7.

1. Non è punibile, ai sensi dell'articolo 3, capoverso, numero 3), della legge 20 feb-

braio 1958, n. 75, chiunque proprietario di casa mobiliata, dove esercitando direttamente la prostituzione, ospita anche abitualmente e senza fini di lucro, un'altra persona che, all'interno del medesimo locale, sia dedita alla prostituzione.

Art. 8.

1. Non costituisce reato di favoreggiamento ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività di qualsiasi forma prestata, senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione.

Art. 9.

1. Chiunque svolga l'esercizio della prostituzione è tenuto al pagamento delle imposte sul reddito prodotto dall'esercizio di detta attività. Le autorità di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di segnalare le attività denunciate al sindaco, ai presidi sanitari ed agli uffici tributari competenti.

Art. 10.

1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta traendone profitto la prostituzione altrui è punito con la reclusione da tre a sette anni. La condotta comporta altresì l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui al comma 1 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di minorenni o di soggetti in stato di tossicodipendenza o di *handicap* psichico o fisico. A tale pena soggiace anche chi commette reato nei confronti di persona affidatagli in tutela, sulla quale eserciti potestà o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della propria autorità.

3. Le aggravanti di cui al comma 2 si applicano anche nei confronti di chi orga-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.

4. Alla pena della reclusione da un anno a tre anni soggiace altresì chi impedisce o tenta di impedire con qualsiasi mezzo a chiunque eserciti la prostituzione di desistere dal prostituirsi.

Art. 11.

1. È vietata la diffusione di scritti, raffigurazioni, materiale fotografico, televisivo e radiofonico aventi lo scopo di pubblicizzare l'offerta di prestazioni sessuali.

2. La mancata osservanza di cui al comma 1 comporta una multa da lire un milione a cinque milioni e l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di tre anni.

